



**Un quesito sulla natura giuridica del letame
rispetto ai liquami zootecnici**

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: In relazione all'articolo "Ma davvero il letame non è mai un rifiuto?" (a firma di Maurizio Santoloci) chiedo se il liquame di origine zootecnica viene equiparato giuridicamente alle materie fecali di origine agricola? In particolare quando nella vasca aziendale il letame è misto al liquame...

Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): nell'articolo citato nella domanda, pubblicato sul nostro sito in area NEWS ed in area "RIFIUTI", secondo la nostra interpretazione il letame (materie fecali) di origine agricola viene reso esente dalla normativa sui rifiuti e considerato sottoprodotto (fin dall'origine) quando è realmente destinato per l'utilizzo nella pratica agricola. Mentre quando tale finalità è fittizia - o del tutto inesistente - la deroga si azzera ed il letame torna ad essere un rifiuto.

Tanto premesso e ribadito (e rinviamo all'articolo citato per un approfondimento), va sottolineato che è un grande equivoco confondere giuridicamente il letame (materie fecali) con il liquame zootecnico. Sono in realtà due discipline nettamente diverse che soltanto una distorta prassi applicativa diffusa (derivante dal "codice così fan tutti...") intende rendere simili.

Infatti, per quanto riguarda i liquami, riteniamo sia chiaro come in caso di allevamento zootecnico ci troviamo di fronte ad insediamenti che riversano liquami residuali in vasca e non "scaricano" ai sensi del decreto 152/06 (disciplina parte quarta e non parte terza).

Dunque, la disciplina di deroga sugli scarichi (appunto decreto 152/06 - parte terza) non è intervenuta in alcun modo a disciplinare questo tipo di attività non trattandosi di "scarico" ma di rifiuti liquidi di acque reflue in deposito temporaneo o stoccaggio in vasca.

In realtà, per giustificare ed avvalorare una *deregulation* generale della materia, in caso di liquami zootecnici si richiama l'esenzione delle "materie fecali" di origine agricola oggetto della (parziale e limitata) esclusione dalla disciplina dei rifiuti come sopra citata.

Ma cerchiamo di seguire questa logica (per noi comunque non pertinente), e vediamo cosa andiamo a trovare.

In primo luogo le "materie fecali" per essere escluse dal decreto 152/06 parte quarta in esame devono essere di origine "agricola" ed i grandi allevamenti zootecnici industriali sono appunto... industriali. Quindi già questo basterebbe per rendere inapplicabile la citata esenzione delle materie fecali prodotte in tali industrie. E semmai soltanto le "materie fecali" dei piccoli allevamenti realmente agricoli rientrano in tale esenzione (seguendo logiche e pratiche agricole antiche ed innocue).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale



Inoltre – per chiarezza – le materie fecali di circhi, zoo, canili ed altro non essendo “agricole” non restano esenti – come quelle industriali – dalla norma sui rifiuti. Ed anche quelle “agricole”, se poi sfuggono al ciclo del naturale reinterro per uso agricolo, rientrano nel concetto di “rifiuto” (ad esempio: gettare in un torrente per disfarsene un carico di materie fecali realmente di origine agricola, integra il reato di smaltimento illegale di rifiuti aziendale, oltre ai reati satelliti di danneggiamento di acque pubbliche ...).

Ma, a parte tale aspetto, la circostanza veramente sorprendente e' che molti ritengono che nel concetto di “materie fecali” devono essere ricomprese anche le urine animali! Con una estensione del concetto di “materie fecali” del tutto incomprensibile.

Ora, il vocabolario Zingarelli sotto la voce “fecali” precisa che si tratta di materiali “relativo alle feci”. E sotto la voce “feci” precisa che si tratta di “prodotti di origine alimentare eliminati per via rettale”. In realta' non ci risulta che le orine (anche animali) siano di produzione rettale, ma renale. Ed infatti lo stesso Zingarelli sotto la voce “orina” evidenzia che si tratta di “liquido giallastro prodotto dalla secrezione renale”.

Dunque, una “materia fecale” non puo' certo essere confusa, fisiologicamente e pertanto anche giuridicamente, con l' “orina”.

E la fertirrigazione (utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento), proprio perche' in quanto basata su elementi liquidi che vengono “irrigati” e trasportati con autobotti, riguarda le “orine” e non le “materie fecali” e – dunque - e' del tutto estranea alla previsione di deroga per le materie fecali (di origine agricola).

Il fatto, poi, che impropriamente nelle vasche di liquami zootecnici finiscono sia le orine che parte delle materie fecali (e della lettiera) per (irregolare) prassi e comodita' aziendale, la prevalenza dell'elemento liquido (orina) non puo' certo trasformare tutta la vasca in “materia fecale”! Avverra' semmai il contrario: si trattera' di liquami con una parziale componente, irregolarmente aggiunta, di materie fecali e lettiera che da' luogo comunque ancora ad una sostanza liquida o semiliquida che puo' essere infatti “scaricata” su corpo ricettore in caso di “scarico” con condotta e riversamento diretto autorizzato (ai sensi del decreto 152/06 parte terza) o – in alternativa molto diffusa - riversata in vasca (ai sensi del decreto 152/06 parte quarta) per essere poi asportata in autobotti e, in quanto liquida, irrorata sui terreni (fertirrigazione, che e' concetto ben diverso dallo spandimento delle materie fecali - palabili - sul terreno). Una materia solida e palabile non potrebbe essere oggetto di una “scarico” attesa la definizione del decreto 152/06 parte terza.

Publicato il 4 aprile 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realta' specifiche e' del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale e' reato (legge 18/08/2000 n° 248)



Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti o realtà specifiche è del tutto casuale

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)